

Comune di Carate Brianza

Regolamento per l'esercizio di autonoleggio con *conducente*



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.11.2001
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.03.2009

Sommario

| | | |
|---------|--|-------|
| ART. 1 | - Oggetto del Regolamento | Pag.3 |
| ART. 2 | - Autorizzazione | pag.3 |
| ART. 3 | - Bando di Concorso | pag.4 |
| ART. 4 | - Presentazione delle domande | pag.4 |
| ART. 5 | - Commissione di concorso | pag.5 |
| ART. 6 | - Commissione Comunale | pag.5 |
| ART. 7 | - Targa e contrassegno | pag.6 |
| ART. 8 | - Subingresso dell'attivita | pag.6 |
| ART. 9 | - Svolgimento dell'attivita | pag.6 |
| ART. 10 | - Divieti del conducente | pag.7 |
| ART. 11 | - Responsabilita nell'esercizio del servizio | pag.7 |
| ART. 12 | - Vigilanza sul servizio | pag.8 |
| ART. 13 | - Sanzioni | pag.8 |
| ART. 14 | - Sospensione dell'attivita | pag.8 |
| ART. 15 | - Revoca dell'autorizzazione | pag.9 |
| ART. 16 | - Disposizioni transitorie | Pag10 |

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le attività di autonoleggio con conducente di cui alla Legge 15.01.1992 n.21 e successive modificazioni ed integrazioni. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture e autobus) muniti di carta di circolazione ed immatricolati per uso autonoleggio in conformità alle disposizioni del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso Bando di Pubblico Concorso sulla base dei contingenti fissati con apposito provvedimento Regionale.

L'eventuale richiesta di variazione del contingente dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale.

Ogni autorizzazione è riferita ad un solo veicolo. L'autorizzazione ha validità annuale e dovrà essere validata dal competente ufficio comunale.

Potrà essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Non è consentita la sostituzione del veicolo senza preventiva autorizzazione comunale.

Entro sessanta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione il titolare dovrà dimostrare di aver effettuato l'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, la variazione dell'omologazione del veicolo sulla Carta di Circolazione ed aver stipulato idonea assicurazione per i trasportati.

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo. In caso di inadempienza si procederà alla revoca dell'autorizzazione che dovrà essere comunicata da parte dell'Amministrazione Comunale alla Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 3 - BANDO DI CONCORSO

Sono ammessi al concorso tutte le persone fisiche, o giuridiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo previsto dall'art.6 della Legge 21/92 e dalla L.R. 20/95 o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Comunità Economica Europea;
- proprietà o disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio di autonoleggio;
- disponibilità di una rimessa nel territorio comunale dove dovranno stazionare i veicoli a disposizione dell'utenza.

Il concorso viene indetto dalla Giunta Comunale entro novanta giorni dal momento in cui si siano rese disponibili una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

Il Bando di Concorso dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo di autorizzazioni da rilasciare;
- elenco dei titoli oggetto di valutazione e criteri di preferenza;
- termine di presentazione delle domande;
- quantificazione della fidejussione bancaria.

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di assegnazione delle autorizzazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo o spedite con Raccomandata R/R entro il termine ed in conformità alle disposizioni stabilite dal bando. Sull'istanza dovranno essere indicati:

- generalità complete del richiedente e dell'eventuale società che rappresenta;
- numero di autorizzazioni richieste;
- indicazione del tipo e caratteristiche del veicolo da adibire al servizio;
- indicazione della località dove si trova la rimessa.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia autentica del Certificato di Iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
- copia autentica dei titoli previsti per la guida dei veicoli ai sensi del Codice della Strada;

- Certificato Medico attestante di non essere affetto da malattie compatibili con il servizio di autonoleggio;
- copia autentica della Carta di Circolazione del veicolo;
- idonea documentazione dimostrante il possesso o la disponibilità del veicolo;
- capacità finanziaria certificata da fideiussione bancaria come indicato nel bando;
- planimetria della rimessa redatta da un tecnico qualificato e firmata anche dall'interessato.

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE DI CONCORSO

La commissione esaminatrice del Bando di Concorso ed il relativo Presidente vengono nominati di volta in volta con provvedimento della Giunta Comunale. La commissione sarà composta da tre membri esperti del settore; la funzione di segretario dovrà essere svolta da un dipendente comunale.

La commissione ha il compito di stabilire i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel Bando.

La commissione stabilisce i criteri di valutazione, quantifica la fideiussione bancaria, verifica la regolarità delle domande, valuta i titoli e redige la graduatoria che deve essere affissa all'Albo Pretorio previa ratifica da parte della Giunta dei verbali.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE COMUNALE

Dovrà essere istituita, con provvedimento della Giunta Comunale, una commissione consuntiva comunale per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente composta da:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Comandante la Polizia Municipale;
- 1 esperto in campo urbanistico;
- 1 rappresentante delle associazioni di categoria dei noleggiatori;
- 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori.

Segretario della commissione è un dipendente comunale.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione dura in carica cinque anni.

ARTICOLO 7 - TARGA E CONTRASSEGNO

Le autovetture adibite ad autonoleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO". Sulla parte posteriore della vettura deve inoltre essere posta una targa inamovibile con la scritta "NNC", lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione.

A bordo della vettura dovranno essere tenute anche l'autorizzazione e, in modo ben visibile, il tariffario.

ARTICOLO 8 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

E' consentito il subingresso nella titolarità nei modi stabiliti dall'articolo 9 della Legge 21/92. All'istanza di subingresso deve essere allegata copia conforme dell'atto notarile di cessione azienda debitamente registrato.

In caso di decesso del titolare si applicano le disposizioni previste dall'art.9 della Legge 21/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiunque effettui la cessione dell'attività non potrà ottenere per un periodo di cinque anni altra analoga autorizzazione.

ARTICOLO 9 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

La sospensione dell'attività dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Comunale competente.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare l'elenco dei dipendenti e familiari collaboratori impiegati nella guida dei mezzi. Una copia dell'elenco dovrà essere allegato all'autorizzazione.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, i passeggeri hanno diritto ad abbandonare il veicolo senza pagare alcun importo.

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei portatori di handicap e dei supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e dei supporti necessari alla mobilità deve essere effettuato gratuitamente.

Le tariffe applicate devono essere esposte in modo ben visibile sia all'interno del veicolo sia nell'autorimessa.

La Giunta Comunale, su proposta della commissione di cui all'art.6 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima entro la quale dovrà essere scelta la tariffa applicata.

I veicoli devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. Ogni eventuale guasto dovrà essere immediatamente riparato e, nel caso in cui la riparazione non possa avvenire prima della corsa, il disguido dovrà essere comunicato all'ufficio comunale competente ed al committente.

ARTICOLO 10 - DIVIETI DEL CONDUCENTE

Ai conducenti è vietato:

- procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
- esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata; anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- accogliere il trasporto per un numero di persone superiore al limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- portare animali propri nell'autoveicolo;
- deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dal tariffario salvo i diritti verso le persone che avessero arrecato danni all'autoveicolo;
- fermare l'autoveicolo e/o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Ogni responsabilita derivante dall'esercizio dell'attivita sarà imputabile unicamente al titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24.11.1981 n.689.

ARTICOLO 13 ~ SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt.106 e 107 del R.D. 03.03.1934 n.383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sanzione amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lit.100.000 ad un massimo di Lit.1.000.000 per le seguenti violazioni:

- mancato possesso dell'autorizzazione a bordo del veicolo;
- mancato rispetto della riconoscibilità delle autovetture come prescritto dall'articolo 7;
- esercizio non autorizzato di un servizio integrativo ad un servizio di linea;
- mancato possesso dell'iscrizione a ruolo a bordo del veicolo;
- mancata vidimazione dell'autorizzazione entro il termine;
- mancata comunicazione della sospensione del servizio;
- violazione dell'obbligo di acquisizione della clientela presso la rimessa;
- mancata segnalazione dei guasti del contachilometri;
- violazione dei comportamenti e divieti stabiliti dai precedenti artt.9 e 10;

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai tre mesi, con provvedimento del Responsabile di Settore, sentita la commissione di cui all'art.6, nei seguenti casi:

- avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art.13 nell'arco del quinquennio;
- violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri;

- violazione a norms fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati come previsto dall'art.9;
- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi d dell'art.13.

La Giunta Comunale, sentita al Commissione di cui all'art.6, dispone il periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. La sospensione deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione Comunale al titolare dell'autorizzazione per i casi sopra indicati.

ARTICOLO 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- violazione delle norme che vietano ad una stessa persona o società il cumulo di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per l'esercizio di taxi;
- quando al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui all'art.2;
- quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- per violazioni delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni come stabilito dal precedente art.8;
- qualora non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- qualora il titolare, o la società, venga dichiarato fallito;
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi del precedente art.14;
- per sospensione ingiustificata del servizio superiore a trenta giorni anche se non consecutivi;

- per motivi di pubblico interesse.

La revoca deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nessun indennizzo e dovuto dall'Amministrazione Comunale nei casi di revoca dell'autorizzazione per i citati motivi.

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sono abrogate le norme e disposizioni precedentemente in vigore in contrasto con il presente Regolamento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative in materia.

COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MILANO

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 99 dei 28.11.1997 e n. 5 del 29.01.1998; pubblicato all'albo pretorio il giorno 02.12.1997 per quindici giorni consecutivi; approvato dall'Organo Regionale di Controllo - sezione Interprovinciale di Milano - in seduta 11.02.1998 al n. 53; e entrato in vigore l'11.02.1998.

Carate Brianza, 17.02.1998



IL SEGRETARIO GENERALE
Giordano dott. Alberto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Giordano', written over the typed name.
